

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 1081 del 8 Luglio 2021

LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI LITE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA N. 263/2021 – RICORRENTE AZIENDA AGRICOLA PIZZIMENTI CARMELA – IMPRESA INDIVIDUALE C./ COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E INVITALIA SPA. - R.G.N. 996/2018**Visti:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia – Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a

decorrere dal 1° Maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile" e s.m.i.;

Visti inoltre:

- il Decreto ministeriale n. 40 del 18 gennaio 2008, recante "*Modalità di attuazione dell'art.48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – chiarimenti aggiuntivi*";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la delibera di Giunta regionale dell'Emilia - Romagna n. 111 del 28/01/2021 di approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2021-2023";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la delibera dell'ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, di approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione";

Richiamata:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017, 20/2017, 35/2017;
- l'Ordinanza n.19 del 4 settembre 2018 recante "*Spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale*";
- l'Ordinanza n. 8 del 26 marzo 2020 recante "Ricognizione e integrazione dell'Ordinanza n. 19 del 4 settembre 2018 "spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale" con la quale sono state incrementate le somme destinate a spese legali di soccombenza ed aggiornate le voci 2 e 3 relative rispettivamente a spese processuali per Consulenze Tecniche di Parte e/o Consulenze Tecniche di Ufficio ed oneri accessori di tipo processuale, dando atto che le risorse finanziarie relative trovano copertura finanziaria nello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Visti:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.M. 3/04/2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi dal 209 al 213, della legge 24/12//2007, n. 244;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015;

Preso atto che a seguito di ricorso proposto avanti al TAR Emilia – Romagna, dall’impresa individuale Carmela Pizzimenti, Azienda Agricola Carmela Pizzimenti, contro il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ed Invitalia Spa (R.G. n. 996/2018), per l’annullamento del decreto commissariale n. 2541 del 16.10.2018, con il quale era stata disposto il rigetto dell’istanza di concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;

Considerato che:

- il Commissario delegato all’emergenza terremoto D.L. n. 74/2012 conv. con mod. in L. n. 134/2012 e ss.mm.ii., si è costituito tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, così come previsto *ex lege*;
- Invitalia S.p.A e Regione Emilia - Romagna non si sono costituiti in giudizio;

Dato atto che, con sentenza n. 263/2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia - Romagna, pubblicata in data 15/03/2021, il TAR, definitivamente pronunciando, ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando il Commissario Delegato per la Ricostruzione al pagamento delle spese di causa in favore della parte ricorrente, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, con rifusione altresì del contributo unificato;

Richiamate le circolari:

- n. 27/RGS recante “*Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni*” – ulteriori chiarimenti
- n. 13 del 21/03/2018 recante “*Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni*” – chiarimenti aggiuntivi;

Dato atto che è stata acquisita agli atti con protocollo r_emiro.Giunta - Rep. CR 08/04/2021.0004947.E la nota relativa alla richiesta di rimborso delle spese di lite, al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, per un importo totale di Euro 4.238,00 comprensiva di compensi, spese generali 15% ed oneri previdenziali, (compensi € 3.000,00, rimborso spese generali 15% € 450,00, contributi previdenziali 4% € 138,00) nonché della rifusione del contributo unificato per Euro 650,00;

Acquisito il visto di congruità delle spese legali, in data 24/05/2021, con protocollo CR 24/05/2021.0007305 E inoltrato dall’Avvocatura Distrettuale di Stato;

Acquisiti inoltre con protocollo CR 04/06/2021.0007823.E:

- la modulistica relativa alle modalità di pagamento, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., compilata, con indicazione del conto corrente e corredata da copia del documento d'identità della dichiarante in corso di validità;
- la ricevuta quietanza di pagamento di versamento del contributo unificato per un importo di euro 650,00;

Verificata la suddetta documentazione e ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che si possa procedere alla corresponsione, a favore dell'Azienda Agricola Carmela Pizzimenti - Impresa Individuale, con sede legale a Mirandola (MO), P.IVA 02914670365 della somma di euro **4.238,00**.

Preso atto che:

- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, è stata aperta a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia – Romagna D.L. 74/2012, la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto – legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
- la copertura finanziaria della spesa di euro 4.238,00 è assicurata dalle risorse rese disponibili dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, sullo stanziamento originario di euro 364.000,00 previsto dall'ordinanza n. 8/2020, la cui disponibilità attuale è di euro 313.154,93 (nel dettaglio voce 1 euro 254.126,86; voce 2 euro 31.667,52; voce 3 euro 27.360,55);
- che la suddetta somma di euro 4.238,00,00 trova capienza nelle risorse attualmente disponibili;

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa della suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna ed intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia- Romagna – D.L. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2012 n. 122.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto che con sentenza n. 263/2021, il TAR definitivamente pronunciando, ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato il Commissario Delegato per la Ricostruzione al pagamento delle spese di causa in favore della parte ricorrente per euro 3.000,00 oltre accessori di legge, con rifusione altresì del contributo unificato;
2. di dare atto che è acquisita agli atti con protocollo CR 08/04/2021.0004947.E la nota relativa alla richiesta di rimborso delle spese di lite, per un importo totale di Euro 4.238,00 comprensivo di compensi (Euro 3.000,00), rimborso spese generali 15% (Euro 450,00) ed oneri previdenziali 4% (Euro 138,00) nonché della rifusione del contributo unificato per Euro 650,00;
3. di dare atto che con protocollo CR 24/05/2021.0007305 E è stato acquisito il visto di congruità delle spese legali, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna;

4. di liquidare a favore di Azienda Agricola Pizzimenti Carmela – impresa individuale, con sede legale a Mirandola (MO), P.IVA 02914670365 l'importo di euro **4.238,00** per il pagamento delle spese di giudizio;
5. di dare atto che la spesa trova copertura dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, dall'Ordinanza 8/2020 "*Ricognizione e integrazione dell'Ordinanza n. 19 del 4 settembre 2018 "spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale"* e in particolare sulla voce 1. di euro 308.000,00 "*spese legali di soccombenza*";
6. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia- Romagna – D.L. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2012 n. 122 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna; di disporre il pagamento della somma complessiva di euro 4.238,00
7. di pubblicare copia del presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente